



DETERMINAZIONE N. 199/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n.388/2020 e Comunicazione n. 388/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 388/2020 prot. n.16519 del 21.12.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà

del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 388/2020 del 19.12.2020 acquisita al protocollo dell'Agenzia per l'Italia digitale con prot.n. 16519 del 21.12.2020, riguardante la qualificazione tematica altro, con la quale il segnalante lamenta che l'Arpa Piemonte ha affidato con contratto il servizio di analisi migrazione a servizio document library Share Point alla Ditta Innovative data connections srl, violando alcune norme del CAD, in particolare l'art.68, nonché i requisiti minimi di sicurezza informatica.

ESAMINATA la Trattazione n. 388/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale. In particolare, è stata inviata una nota di richiesta chiarimenti al segnalante in quanto dall'esame della segnalazione risultava difficile circoscriverne l'oggetto e, al contempo, si è provveduto a chiarire che alcuni aspetti della stessa non rientravano nelle funzioni di competenza del Difensore Civico per il Digitale (DCD). A seguito dell'interlocuzione avuta con il Segnalante, sulla base di quanto esposto nel riscontro ricevuto da Agid e sottoposto al Servizio dell'Agenzia competente in materia di riuso, si è giunti alla conclusione che la segnalazione in questione non riguardi violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione delle pubbliche amministrazioni.

Per tali motivi si propone al Difensore Civico per il Digitale di ritenere la segnalazione infondata procedendo alla sua archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e contestualmente al segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.388/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.388/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 388/2020 e Archiviazione n. 388/2020 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.388/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 388/2020- Amministrazione segnalata: Arpa Piemonte- Qualificazione tematica: altro– prot.n.16519 del 21.12.2020.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Indirizzo web del servizio segnalato: http://timetravel.memento-web.org/list/20201219075000/http://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_o_dettagli.php?id=3745

Oggetto: affidamento servizio analisi migrazione a servizio document library Share Point. Ditta Innovative data connections srl. Euro 5.856,00 capitolo 14770 anno 2021.

Buongiorno, vorrei segnalare che in questo affidamento di Arpa Piemonte (https://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_dettagli.php?id=3745) ci potrebbero essere degli elementi di interesse per AGID e diverse violazioni del CAD nonché gravi violazioni alle misure minime di sicurezza informatica. Analizziamo la relazione tecnico illustrativa dell'appalto in questione:

Oggetto del contratto: Acquisizione di servizi di analisi migrazione a servizio cloud Sharepoint e relativo Poc

praticamente qui si chiede a un partner Microsoft di verificare se sia possibile migrare da dei server obsoleti (Windows 2003 in questo caso specifico) a Sharepoint senza uno straccio di analisi dell'esistente e comparativa rispetto ad altre soluzioni anche open source.

Motivazione dell'acquisto: Allo stato attuale la condivisione dei documenti l'Agenzia si basa su server dislocati sul territorio regionale gestiti con logiche differenti a seconda delle necessità; questi server sono raggiungibili solo all'interno della rete Arpa (o con VPN attiva da remoto) ed in alcuni casi hanno raggiunto il fine vita hardware con il rischio concreto di perdita di dati. Il Server con maggior carico sia per dimensione, che per accessi risulta essere quello localizzato presso il CED della sede centrale di Torino con un'occupazione di circa 11 TB Si parla di fine vita hardware, ma qui c'è anche un fine vita software del SO dei server (Il supporto Microsoft per Windows Server 2003 e Windows

Server 2003 R2 terminato il 14 luglio 2015). Inutile dire che la questione era stata posta alla dirigenza apicale di questo Ente per tempo in modo da poter procedere in maniera organizzata e sicura a una migrazione verso server aggiornati sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Chiaramente la pandemia in corso ha messo ancora più in luce le carenze di questo sistema informativo ma non mi sembra un buon motivo per una migrazione del genere senza pensare al lock-in e senza un progetto complessivo anche di formazione del personale tecnico di supporto (Amministratori di sistema in primis) Cordiali saluti”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, modificato dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 (di seguito CAD). I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso, dall'esame della segnalazione sono risultati alcuni aspetti di irricevibilità e altri che necessitano di ulteriori approfondimenti da parte del segnalante, posto che:

- I link indicati: <http://timetravel.mementoweb.org/list/20201219075000> e <https://hosting.soluzioneipa.it/arpap/albo/albodettagli.php?id=3745> non rimandano a nessuna pagina del sito;
- Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali relativi alla gara d'appalto e le eventuali criticità relative alla valutazione delle strategie di approvvigionamento di forniture e servizi da parte delle stazioni appaltanti, non emergono presunte violazioni del CAD o di altre norme ICT per le quali è possibile inviare una segnalazione al DCD;

Per quanto riguarda invece l'aspetto relativo alla eventuale violazione di misure minime di sicurezza informatica è stato richiesto un supporto tecnico a Cert - AgID (e mail del 14 e del 25/01/2021).

Con e-mail del 25 gennaio u.s. il predetto Servizio ha riscontrato così come di seguito riportato: *"in base alle "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazione emanate da AgID, le amministrazioni sono tenute alla loro compilazione e le stesse devono essere allegate solo nel caso in cui l'Amministrazione subisca un incidente informatico. Infatti, con il documento in questione le amministrazioni "certificano" il loro status sui livelli di sicurezza in essere (<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>). Poiché nella fattispecie in esame non è avvenuto nessun incidente informatico e le osservazioni inviate fanno riferimento ad osservazioni su un capitolato tecnico, Cert-AgID non ha competenza ad entrare nel merito".*

Inoltre, con riguardo agli aspetti relativi alla qualificazione dei servizi cloud della P.A., la Circolare AgID n.2/2020 (approvata con Determinazione n.459 del 28/10/2020), alla lett. b) prevede che: *"qualora uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 rilevi la non conformità dei servizi cloud rispetto a quanto dichiarato dal fornitore in sede di qualificazione, il medesimo soggetto è tenuto a segnalare tale circostanza all'AGID che procede alla revoca della qualificazione se, a seguito di specifica verifica, la segnalazione risulta fondata".* Tanto premesso, l'unico aspetto che sembra riguardare le funzioni del DCD, qualora si configuri una acquisizione di programmi informatici da parte dell'Amministrazione, attiene alla valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del CAD e dalle *"Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni"* (Determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019-Adozione delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni), adottate dall'AgID in attuazione del medesimo articolo. Infatti, in base al quadro normativo vigente *"l'Amministrazione, in quanto soggetto destinatario delle disposizioni dell'art.68 del CAD, è tenuta ad acquisire il programma informatico a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le tipologie di soluzioni disponibili sul mercato come contemplate dall'art. 68 del CAD".*

Quanto sopra riportato è stato oggetto di richiesta di ulteriori elementi al segnalante con nota prot. AgID n.2202 del 28 gennaio 2021.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.2226 del 29.01.2021 il segnalante ha rappresentato quanto di seguito riportato: *“Buongiorno, il link corretto alla copia su archive.org dell'affidamento in oggetto il seguente:*

https://web.archive.org/web/20201219075550/https://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_dettagli.php?id=3745 mentre su Archive.is il seguente: <https://archive.is/gA0w8>.

Questo affidamento prodromico a una acquisizione di soluzioni informatiche proprietarie (Microsoft Sharepoint) su larga scala all'interno dell'Ente per sostituire server dipartimentali ormai obsoleti sia lato hardware che software.

In effetti potrebbe esserci una violazione dell'art. 68 del CAD in quanto che io sappia non stata effettuata alcuna valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le tipologie di soluzioni disponibili sul mercato come contemplate dall'art. 68 del CAD.

Per quanto riguarda il discorso delle misure minime di sicurezza ICT all'indirizzo da Lei indicato (<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>) non ho trovato riferimenti a incidenti informatici e alla "certificazione" ex post di livelli di sicurezza delle Amministrazioni. In qualità di Amministratore di sistema di questo Ente per quanto di mia conoscenza, ritengo che le misure minime di sicurezza non siano implementate in maniera completa.

Infatti penso che sarebbe molto utile che anche in questo caso le Amministrazioni dichiarassero annualmente ad Agid il grado di "copertura delle suddette misure minime di sicurezza.

In effetti potrebbe esserci una violazione dell'art. 68 del CAD in quanto che io sappia non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le tipologie di soluzioni disponibili sul mercato come contemplate dall'art. 68 del CAD”.

Tale riscontro è stato sottoposto all'esame del competente Servizio di AgID, appartenente all'Area Trasformazione Digitale, *“Centro di Competenza Riuso e Open Source”* che ha rappresentato quanto di seguito riportato: *“In riferimento alla segnalazione in oggetto e considerati i documenti trasmessi, si rileva che l'affidamento diretto eseguito da ARPA Piemonte alla Ditta Innovative data connections S.r.l. ha ad oggetto il servizio analisi migrazione a servizio document library Share Point che implica la realizzazione di servizi professionali di: analisi, verifica (POC) e formazione sulle funzionalità di Document Library di Microsoft Share Point online.*

In particolare, il servizio si declina, come previsto dal documento “Progettazione appalto - Relazione tecnico illustrativa ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016- Analisi migrazione a servizio document library di SharePoint”, nelle seguenti attività:

- *raccolta informazione/analisi e predisposizione di un documento che descriva le strategie di migrazione, l'organizzazione e la gestione,*
- *creazione di un proof of concept al fine di rendere testabili le funzionalità,*
- *trasferimento delle conoscenze sull'utilizzo della piattaforma e in particolare della funzionalità di "Document Library".*

Tanto premesso e considerato, si osserva che l'oggetto dell'affidamento esula dal perimetro di applicazione degli art. 68 e 69 del CAD e relative Linee Guida in quanto non è prevista acquisizione di software".

Da quanto sopra riportato, anche in relazione all'ultimo aspetto esaminato, emerge che la segnalazione in esame non riguarda violazioni del CAD o di altre norme in materia di innovazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, per cui si propone al Difensore Civico per il Digitale di ritenere la segnalazione infondata procedendo alla sua archiviazione, dandone comunicazione al Direttore Generale e al segnalante.

23 febbraio 2021

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione 388/2020- Amministrazione segnalata: Arpa Piemonte- Qualificazione tematica: Altro – prot.n.16519 del 21.12.2020.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

“Indirizzo web del servizio segnalato: http://timetravel.memento-web.org/list/20201219075000/http://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_dettagli.php?id=3745

Oggetto: affidamento servizio analisi migrazione a servizio document library Share Point. Ditta Innovative data connections srl Euro 5.856,00 capitolo 14770 anno 2021.

Buongiorno, vorrei segnalare che in questo affidamento di Arpa Piemonte (https://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_dettagli.php?id=3745) ci potrebbero essere degli elementi di interesse per AGID e diverse violazioni del CAD nonché gravi violazioni alle misure minime di sicurezza informatica. Analizziamo la relazione tecnico illustrativa dell'appalto in questione:

Oggetto del contratto: Acquisizione di servizi di analisi migrazione a servizio cloud Sharepoint e relativo Poc.

Praticamente qui si chiede a un partner Microsoft di verificare se sia possibile migrare da dei server obsoleti (Windows 2003 in questo caso specifico) a Sharepoint senza uno straccio di analisi dell'esistente e comparativa rispetto ad altre soluzioni anche open source.

Motivazione dell'acquisto: Allo stato attuale la condivisione dei documenti l'Agenzia si basa su server dislocati sul territorio regionale gestiti con logiche differenti a seconda delle necessità; questi server sono raggiungibili solo all'interno della rete Arpa (o con VPN attiva da remoto) ed in alcuni casi hanno raggiunto il fine vita hardware con il rischio concreto di perdita di dati. Il Server con maggior carico sia per dimensione, che per accessi risulta essere quello localizzato presso il CED della sede centrale di Torino con un'occupazione di circa 11 TB Si parla di fine vita hardware, ma qui c'è anche un fine vita software del SO dei server (Il supporto Microsoft per Windows Server 2003 e Windows

Server 2003 R2 terminato il 14 luglio 2015). Inutile dire che la questione era stata posta alla dirigenza apicale di questo Ente per tempo in modo da poter procedere in maniera organizzata e sicura a una migrazione verso server aggiornati sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Chiaramente la pandemia in corso ha messo ancora più in luce le carenze di questo sistema informativo ma non mi sembra un buon motivo per una migrazione del genere senza pensare al lock-in e senza un progetto complessivo anche di formazione del personale tecnico di supporto (Amministratori di sistema in primis)

Cordiali saluti”.

A seguito di precedente corrispondenza (nota prot. AgID n.2202/2021) questa Agenzia/Ufficio del Difensore Civico per il Digitale ha già chiarito che alcune questioni riguardanti la Sua segnalazione non rientrano nelle funzioni di competenza del DCD e Le sono stati richiesti ulteriori elementi per poter esaminare gli eventuali aspetti relativi ad una presunta violazione dell'art.68 del CAD e delle “Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” (Determinazione n. 115/2019 del 9 maggio2019), adottate dall'AgID in attuazione del medesimo articolo.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.2226/2021 è giunto il Suo riscontro alla predetta richiesta di elementi, dal quale è emerso che: “Buongiorno, il link corretto alla copia su archive.org dell'affidamento in oggetto il seguente:

https://web.archive.org/web/20201219075550/https://hosting.soluzionipa.it/arpap/albo/albo_dettagli.php?id=3745 mentre su Archive.is il seguente: <https://archive.is/gA0w8> .

Questo affidamento prodromico a una acquisizione di soluzioni informatiche proprietarie (Microsoft Sharepoint) su larga scala all'interno dell'Ente per sostituire server dipartimentali ormai obsoleti sia lato hardware che software.

In effetti potrebbe esserci una violazione dell'art. 68 del CAD in quanto che io sappia non stata effettuata alcuna valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le tipologie di soluzioni disponibili sul mercato come contemplate dall'art. 68 del CAD.

Per quanto riguarda il discorso delle misure minime di sicurezza ICT all'indirizzo da Lei indicato (<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>) non ho trovato riferimenti a incidenti informatici e alla "certificazione" ex post di livelli di sicurezza delle Amministrazioni. In qualità di Amministratore di sistema di questo Ente per quanto di mia conoscenza, ritengo che le misure minime di sicurezza non siano implementate in maniera completa.

Infatti penso che sarebbe molto utile che anche in questo caso le Amministrazioni dichiarassero annualmente ad Agid il grado di "copertura delle suddette misure minime di sicurezza.

In effetti potrebbe esserci una violazione dell'art. 68 del CAD in quanto che io sappia non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le tipologie di soluzioni disponibili sul mercato come contemplate dall'art. 68 del CAD”.

A seguito della sua integrazione di elementi è stata effettuata una istruttoria interna con l’ausilio del Servizio di AgID competente in materia di riuso e soluzioni open source, a seguito del quale è emerso che: *“In riferimento alla segnalazione in oggetto e considerati i documenti trasmessi, si rileva che l’affidamento diretto eseguito da ARPA Piemonte alla Ditta Innovative data connections S.r.l. ha ad oggetto il servizio analisi migrazione a servizio document library Share Point che implica la realizzazione di servizi professionali di: analisi, verifica (POC) e formazione sulle funzionalità di Document Library di Microsoft Share Point online.*

In particolare, il servizio si declina, come previsto dal documento “Progettazione appalto - Relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016- Analisi migrazione a servizio document library di SharePoint”, nelle seguenti attività:

- *raccolta informazione/analisi e predisposizione di un documento che descriva le strategie di migrazione, l’organizzazione e la gestione,*
- *creazione di un proof of concept al fine di rendere testabili le funzionalità,*
- *trasferimento delle conoscenze sull’utilizzo della piattaforma e in particolare della funzionalità di “Document Library”.*

Tanto premesso e considerato, si osserva che l’oggetto dell’affidamento esula dal perimetro di applicazione degli art. 68 e 69 del CAD e relative Linee Guida in quanto non è prevista acquisizione di software”.

Per tali motivi ritenendo che da quanto segnalato non emergano violazioni del d.lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, si è ritenuto di procedere ad archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia

